

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

INDICE

Premessa e riferimenti legislativi

PARTE PRIMA – CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Iter per l'accesso

Art. 3 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

Art. 4 – Reddito ISEE

Art. 5 – Definizione del reddito considerato

Art. 6 – Individuazione del nucleo familiare

art.7 – Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

Art. 8 – Modalità' organizzative

Art. 9 – Attestazione / Validità' della stessa e delle variazioni

Art. 10 – Soglie I.S.E.E.

ART 11 – Controlli

PARTE SECONDA – INTERVENTI ECONOMICO ASSISTENZIALI

Art. 12 – Destinatari

Art. 13 – Provvidenze di carattere economico

Art. 14 - Criteri di riferimento per la determinazione di prestazioni socio - economiche

Art. 15 –Forme di intervento economico

1. Assistenza economica continuativa
2. Assistenza economica straordinaria
3. Interventi alternativi alle erogazioni economiche
4. Contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici
5. Contributi economici per inserimento sociale lavorativo
6. Integrazione rette per anziani – portatori di handicap psicofisici e minori in strutture residenziali e semiresidenziali
7. Contributo per affidamento minori

Art. 16 – Tempi e procedure per le erogazioni di benefici e prestazioni economiche

Art. 17 Azione di rivalsa

PARTE TERZA – ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 18 – Finalità del servizio

Art. 19 – Destinatari

Art. 20 – Criteri e modalità di ammissione al S.A.D.

Art. 21 – Determinazione della partecipazione di spesa

Art. 22 – Motivi di non ammissione al S.A.D.

Art. 23 – Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

Art. 24 – Caratteri generali del S.A.D.

Art. 25 – Carattere delle prestazioni

Art. 26 – Prestazioni del S.A.D.

Art. 27 – Rapporti con altri enti e istituzioni

Art. 28 - Privacy

DISPOSIZIONI FINALI

PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE

PREMESSA

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di servizi sociali e per la concessione di prestazioni sociali agevolate a soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Le competenze dell'ente locale nella promozione, organizzazione e gestione della rete degli interventi e dei servizi sociali comunali trovano diversi riferimenti normativi, costituzionali e di legislazione nazionale e regionale.

Riferimenti Legislativi

- L.328 / 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2001 – 2003
- D.Lgs. 109/1998
- D.P.C.M. 305 / 1999
- D.M. 306/1999
- D.Lgs. 130/2000
- DPCM 242 / 2001
- D.P.C.M. del 18 maggio 2001
- L. 241 / 1990

PARTE PRIMA

CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Il presente regolamento è strumento di sperimentazione per la disciplina della valutazione economica, meglio definita come I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dei soggetti che richiedono prestazioni socio assistenziali agevolate erogate dal Comune.

Il presente Regolamento fa esplicito riferimento al D.Lgs. 109 del 31.03.1998, così come integrato dal D. Lgs. 130 del 31.03.2000, dai D.P.C.M. 7.05.1999, nr. 221 e 21.07.1999 n. 305, dai D.M. 15.07.1999 nr. 306 e 29.07.1999, al DPCM 4 aprile 2001 n. 242, al Dpcm 18 maggio 2001 e ad ogni successiva modifica ed integrazione alle predette norme.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, qualora previste, le seguenti prestazioni richieste dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari residenti nel territorio comunale:

- Assistenza domiciliare
- Contributi per anziani in struttura assistenziale protetta
- Soggiorni climatici per anziani – minori – adulti
- Contributi per minori in affidamento
- Contributi per inserimento portatori handicap psicofisici in strutture protette residenziali e semiresidenziali scolastico residenziali
- Agevolazioni tariffarie per servizi scolastico educativi
- Prestazioni sociali – assistenziali – economiche – educative non destinate alla generalità dei soggetti ma erogate in particolari situazioni economiche.

Art. 2) ITER PER L'ACCESSO

2.1 Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda all'Ufficio Servizi Sociali, su modulo appositamente predisposto, allegando la dichiarazione sostitutiva unica, approvata dal DPCM 18 maggio 2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

2.2 Ai fini della fruizione dei servizi e dei benefici socio assistenziali previsti nella parte seconda e terza – Interventi economico assistenziali e Assistenza Domiciliare - del presente regolamento, il richiedente dovrà presentare, oltre a quanto sopra, una dichiarazione sostitutiva secondo le modalità previste dal D. Lgs. 443 / 2000, indicante, il possesso, o meno, degli eventuali ulteriori redditi esenti IRPEF, posseduti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Art. 3) CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

3.1 Il calcolo dell'I.S.E.E. viene determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, così come determinato al successivo art. 6) del presente Regolamento, ai sensi del DPCM 04.04.2001, n. 242, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

3.2 L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), così come definito al comma 3 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal D.Lgs.130/2000 e dai successivi regolamenti (D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/2001).

3.3 L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 04.04.2001 n. 242 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 04.04.2001 n. 242.

Nr. Componenti nucleo familiare	Scala equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopraindicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 221/ 99 come modificato dal D.P.C.M. 242 / 01.

Art. 4) REDDITO ISEE

Indicazione schematica

Il Reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

1. Reddito

Si sommano il reddito complessivo lordo ed i redditi di attività finanziarie di tutti componenti il nucleo familiare individuato, alla data di presentazione della domanda, si detrae l'affitto, risultante dal singolo contratto, fino ad un massimo di € 5.164,57 annui.

2. Patrimonio

Si sommano il patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, BOT ecc, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, detratta la franchigia di pari ad € 15.493,71) con il patrimonio immobiliare (detratta la franchigia di € 51.645,69 per la casa di abitazione); si moltiplica il risultato per 0,20.

3. Situazione economica equivalente

Si sommano la situazione del patrimonio e la situazione del reddito e si divide il risultato per un coefficiente fissato dalla Legge secondo la scala di equivalenza indicata all' art. 3.

4.1 Valutazione del reddito:

L'indicazione della Situazione Reddituale (ISR) si ottiene sommando per tutti membri del nucleo familiare di cui al successivo art. 6)

4.1a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

4.1b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio di stato;

4.1c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

4.1d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato alla successiva Lett. B) Dalla somma dei valori di cui ai punti a) b) c) d), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione.

4.2) Valutazione del Patrimonio

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) dei membri del nucleo familiare dei cui all'art.6) si ottiene sommando:

4.2a) Patrimonio immobiliare. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo dell'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà si detrae, sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51645,69, ovvero, entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui alla precedente lett A);

4.2b) Il Patrimonio mobiliare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, formato da:

- I. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica,
- II. titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre precedente;
- III. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre precedente;
- IV. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre precedente ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- V. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- VI. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre precedente;
- VII. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alle lettere precedenti, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto al riscatto;
- VIII. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto V.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare di ciascun membro della famiglia, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari ad € 15.493,71 .

Art. 5) DEFINIZIONE DEL REDDITO CONSIDERATO

Ai fini dell'erogazione di prestazioni socio economico assistenziali la situazione reddituale, che dà diritto o meno alle prestazioni viene definita nel seguente modo:

- calcolo e definizione ISEE secondo normativa + somma dell'importo annuo dei redditi esenti IRPEF, a qualsiasi titolo posseduti alla data di presentazione della domanda, rapportati alla scala di equivalenza.

Art .6) INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza individuato secondo i criteri di cui al DPCM 242 / 2001, art 1 bis.

Secondo quanto previsto al comma 7 delle citato art. 1 bis, ai fini della determinazione di una tariffa di contribuzione al servizio o alla erogazione di prestazioni socio assistenziali viene individuata una composizione diversa di nucleo familiare, così come di seguito specificato.

Servizio	Nucleo familiare considerato
a) Assistenza domiciliare per anziani ultrasessantacinquenni	Utente e coniuge non effettivamente e legalmente separato –
b) soggiorni climatici per anziani	Utente e coniuge non effettivamente e legalmente separato –
c) soggiorni per minori invalidi handicappati riconosciuti dalla AULSS	I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 223 / 89
d) Assistenza domiciliare per anziani - handicappati e invalidi gravi accertati dalla competente AULSS, con invalidità del 100 % (L.162/99)	Il solo richiedente il servizio
e) servizio telesoccorso	Il solo richiedente la prestazione
f) agevolazioni tariffarie per servizi scolastici educativi e contributi economico assistenziali di competenza comunale a qualsiasi titolo erogati	I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 223/89

ART. 7) ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Per la determinazione delle quote di contribuzione al servizio di assistenza domiciliare, nonché per l'erogazione di contributi socio assistenziali di competenza comunale , si considerano e vengono considerati:

- ai fini del calcolo del reddito posseduto, in aggiunta a quanto dichiarato con la dichiarazione di cui al DPCM 18 maggio 2001, i redditi derivanti da pensioni invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, contributi economico assistenziali previsti dalle normative regionali /statali.

- ai fini della valutazione complessiva, la relazione della situazione socio familiare dei richiedenti, recante altresì i progetti di intervento finalizzati, predisposta dal Servizio Sociale comunale, anche in collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali;

Il PESO della valutazione della situazione socio familiare, comprovante il grave disagio psico-sociale-sanitario, può essere predominante, per l'erogazione di servizi a carattere diverso, rispetto alla valutazione del reddito.

Art. 8) MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il Comune ai fini del presente Regolamento redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF ecc.) per l'assistenza alla compilazione medesima.

Art. 9) ATTESTAZIONE / VALIDITA' DELLA STESSA E DELLE VARIAZIONI

Il Comune effettuata l'istruttoria delle domande presentate, anche a mezzo dei soggetti convenzionati, rilascia un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi , necessari per il calcolo dell'I.S.E.E. e trasmette i dati al sistema informativo dell' I.N.P.S.

L'attestazione I.S.E.E. rilasciata ha validità di un anno e può essere utilizzata da ogni componente il nucleo familiare. Il cittadino ha facoltà, durante il periodo di validità dell'attestazione, di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell' I.S.E.E.

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente ed i dati siano disponibili presso la Banca dati dell'INPS, il Comune richiede all'Istituto l'indicatore della situazione economica equivalente e tutti i dati analitici necessari per l'istruttoria.

Art. 10) SOGLIE I.S.E.E.

Le soglie I.S.E.E. per le quali sono concesse agevolazioni tariffarie, contributi economici, servizi socio assistenziali agevolati, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi dalla Giunta Comunale.

Art. 11) CONTROLLI

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate modalità di controllo stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Comune può attivare allo scopo Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli e si avvale altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Ai fini di accelerare i tempi di controllo, il responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

PARTE SECONDA INTERVENTI ECONOMICO ASSISTENZIALI

ART. 12- DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento i cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari, residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti socio – economici previsti dal presente Regolamento.

ART. 13 – PROVVIDENZE DI CARATTERE ECONOMICO

Gli interventi assistenziali a carattere economico si articolano in:

- a) Contributi economici a carattere continuativo e / o straordinario
- c) Interventi alternativi alle erogazioni economiche consistenti in:
agevolazioni tariffarie o esenzioni dal pagamento delle quote di contribuzione per servizi comunali, fornitura di servizi, beni e prestazioni in situazioni di particolari bisogno, predisposti dal servizio sociale in base alle richieste del cittadino e alla previste modalità di valutazione,
- d) contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici ,
- e) contributi economici per inserimento in attività lavorative,
- f) integrazioni rette per anziani – portatori di handicap psicofisici e minori in strutture residenziali e semiresidenziali,
- g) contributi per affidamento di minori
- e) ogni altra forma di intervento utile al superamento dello stato di bisogno o di difficoltà dell'utente in armonia con le normative n materia di politiche sociali.

ART. 14) CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE

Per la determinazione di contributi economico assistenziali e agevolazioni tariffarie e altre prestazioni socio assistenziali si assumono i seguenti criteri:

A) IL MINIMO VITALE soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, - per la determinazione del "Minimo Vitale" la soglia economica corrisponde all'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S., per utenti di età inf. ai 65 anni, rivalutata di anno in anno Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale al minimo vitale è riconosciuto il massimo beneficio economico mensile / annuo applicabile, che può tradursi anche in esenzione, nella misura del 100%, da contribuzioni – tariffe per servizi o altre forme di prestazioni socio assistenziali tese al superamento del bisogno.

- B) LA SOGLIA DI DISAGIO** condizione economica al di sotto della quale (fino alla soglia del minimo vitale) un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà.
- per la determinazione della soglia di disagio viene considerata la pensione minima per utenti di età superiore ai 70 anni
- Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale alla soglia di disagio vengono riconosciuti benefici economici, variabili a seconda della posizione economica, che si possono tradurre anche in riduzioni da contribuzioni – tariffe per servizi o altri tipi di intervento.

Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta Comunale approva la tabella ISEE del minimo vitale e della soglia di disagio nonché le soglie di reddito per accedere alle prestazioni sociali agevolate che verranno riparametrate annualmente sulla base delle variazioni intervenute.

Art. 15) FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

1.ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA - consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non sono in possesso di un reddito mensile / annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale. L'importo verrà determinato per la durata prevista nella valutazione della situazione e/o nel progetto individualizzato per il reinserimento sociale ed è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi, ovvero quando il reddito di questi, individuato secondo quanto previsto dal presente regolamento, sia superiore alla fascia di reddito indicata nella soglia di disagio maggiorata del 50%.

Qualora detti parenti, seppure in condizioni di capacità economica si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale, valutata la situazione, potrà procedere all'erogazione della prestazione, fatta salva la possibilità di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

2.ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA – è un intervento una tantum rivolto a persone o nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare una momentanea e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

La richiesta dell'intervento deve essere adeguatamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente. **Il contributo non dovrà comunque essere superiore al 70% della spesa sostenuta e documentata.**

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo “una tantum”.

3.INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE EROGAZIONI ECONOMICHE – Ai soggetti che presentano una situazione di bisogno di natura socio – economico – sanitaria, possono essere erogate prestazioni alternative o integrative alle erogazioni di contributi economici, da attuarsi anche mediante acquisto di generi alimentari, di vestiario, materiale per il riscaldamento ecc.

Il Comune può altresì concedere “prestiti sull'onore”, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito (art. 16 L. 328/00)

4.CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI - L'Amministrazione Comunale può contribuire alle spese di soggiorno degli anziani iscritti e residenti nel territorio comunale e al pagamento delle spese di viaggio, assicurazione ed animazione presso la località di villeggiatura.

Per l'ottenimento di un sostegno economico maggiore, atto a favorire la partecipazione di anziani economicamente disagiati, è possibile inoltrare la richiesta che seguirà l'iter previsto per i contributi economici.

5.CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO - sono interventi economici che hanno la finalità di stimolare e coinvolgere in modo attivo persone socialmente svantaggiate che presentano difficoltà di inserimento lavorativo.

Il Progetto viene steso su proposta e in collaborazione con il Servizio Integrazione Lavorativa dell'ULSS 17 e prevede che l'interessato svolga un periodo di tirocinio svolgendo mansioni di varia natura (custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche palestre, biblioteche, campi sportivi, salvaguardia e manutenzione verde pubblico, svolgimento di mansioni amministrative in affiancamento agli uffici comunali...)

L'integrazione economica da parte del Comune avviene solo nel caso che il reddito della persona, calcolato secondo le modalità previste dal presente regolamento, sia pari o inferiore alla soglia di disagio.

Gli incarichi per le prestazioni suindicate non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma vengono riconosciuti economicamente attraverso la forma del contributo economico continuativo.

Per l'inserimento nelle attività suddette i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione.

6. INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI – PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI E MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Qualora non fosse possibile attivare interventi assistenziali in grado di garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare si farà ricorso al suo collocamento in struttura residenziale. Gli inserimenti per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti saranno effettuati in base alle procedure e con le modalità stabilite nel regolamento dell' U.O.D. (Unità operativa Distrettuale) della AULSS 17.

Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi e dei parenti tenuti agli alimenti a norma dell'art. 433 del C.C.

L'integrazione della retta da parte dell'Amministrazione Comunale ha luogo solo nel caso in cui l'interessato, con propri redditi patrimoniali mobiliari ed immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta. Prima di determinare l'intervento, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti prioritariamente coniuge, parenti ed affini in linea retta, successivamente ed eventualmente i parenti in linea collaterale.

L'Amministrazione Comunale interviene nel pagamento dell'integrazione della retta di ricovero qualora il reddito di questi sia inferiore al 50% della soglia calcolata secondo le procedure previste nel presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale provvederà in tal caso ad integrare la differenza fra gli importi disponibili e la retta di ricovero riservando all'interessato una quota mensile per le spese personali, da adeguarsi e quantificarsi in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

7. CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI MINORI In conformità a quanto prevista dall'art. 80 L. 184/83 modificata dalla l. 149 del 28.03.2001 e dal Protocollo operativo "criteri e modalità per la realizzazione dell'affido familiare" approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 10-07-2002, l'Amministrazione Comunale erogherà alla famiglia affidataria un contributo mensile secondo le modalità previste dal suddetto accordo – art. 16 "compiti dei Comuni dell'ULSS 17" - .

Per la tutela di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria è previsto un "Fondo di Solidarietà", costituito dalla Conferenza dei Sindaci e approvato nella seduta del 10-07-2002, con il quale vengono delineati criteri di sostegno economico per i Comuni che realizzino interventi di affido eterofamiliare, pronta accoglienza e accoglienza in comunità di tipo familiare, per la tutela di minori.

Art. 16 -TEMPI E PROCEDURE PER LE EROGAZIONI DI BENEFICI E PRESTAZIONI ECONOMICHE

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo quanto previsto all'art. 2) Iter per l'accesso della parte Prima del presente regolamento, su appositi moduli per i diversi servizi appositamente predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda potrà altresì essere integrata di ogni documentazione giustificativa ritenuta utile e relativa alla finalità della prestazione.

Entro 30 giorni dalla data di acquisizione del calcolo ISEE, l'Ufficio Servizi Sociali valuta ai fini istruttori l'ammissibilità della domanda, predispone la proposta di intervento e/o una relazione valutativa con l'indicazione di un eventuale progetto finalizzato di intervento. L'istruttoria verrà presentata alla Giunta Comunale che, sentita la Commissione Consiliare di Assistenza, valuterà l'ipotesi di intervento assistenziale e l'adozione o meno del provvedimento .

Ad esecutività dello stesso il responsabile del procedimento provvederà a comunicare agli interessati l'esito della domanda, sia favorevole che sfavorevole, indicando il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

La Commissione Consiliare di Assistenza è costituita da:

Presidente (Sindaco o suo delegato);

3 membri di nomina consiliare di cui 1 proposto dalle minoranze;

Segretario verbalizzante – Assistente Sociale o altro Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali;

La Commissione dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei nuovi membri

Art. 17 - AZIONE DI RIVALSA

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art. 496 del Codice Penale.

Vanno inoltre rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici o arretrati (es: indennità di accompagnamento); il piano di restituzione verrà comunque concordato con la persona in modo tale da non creare nuovo disagio o stato di bisogno;

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici.

Art. 18) FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale, favorendo, per quanto possibile la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa e / o dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto ai servizi sociali mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.

Organizza gli interventi assistenziali nell'ambito dell' ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) secondo l'accordo di programma in corso con l'AULSS 17.

Art. 19) DESTINATARI

Sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare i cittadini residenti nel territorio comunale autosufficienti e non autosufficienti o a rischio di ricovero.

Prioritariamente, per l'inserimento dei richiedenti nel servizio, e comunque secondo la gravità della situazione, si considerano le seguenti tipologie di utenza:

1. Anziani (oltre i 60 anni)
2. Inabili (affetti da handicap 18 - 60 anni)
3. Altri (malati psichici, alcoolisti, ecc.)
4. Minori a rischio e/o affetti da handicap (0 - 18 anni)

Art. 20) CRITERI E MODALITA' DI AMMISSIONE AL S.A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato su segnalazione e richiesta scritta, secondo apposito modulo predisposto dal servizio sociale comunale dall'interessato, da familiari, parenti e / o conoscenti dello stesso, da medici di base o ospedalieri, da personale appartenente a gruppi od organizzazioni di volontariato, da altri servizi;

L'Ammissione al S.A.D prevede:

presentazione della domanda su apposito modulo di richiesta del servizio, dalla documentazione meglio descritta nella parte I del presente Regolamento, ai fini della determinazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) o della attestazione recante l'indicatore ISEE, da aggiornare e integrare con quanto previsto dal presente regolamento ai fini della determinazione del Reddito Considerato. Alla domanda potrà altresì essere allegata ogni documentazione / certificazione medico-sanitaria utile per l'attivazione del servizio. Entro 30 giorni dalla data di acquisizione del calcolo ISEE, l'Ufficio Servizi Sociali valuta ai fini istruttori l'ammissibilità della domanda, predispone la proposta di intervento e/o una relazione valutativa con l'indicazione di un eventuale progetto finalizzato di intervento. L'istruttoria verrà presentata alla Giunta Comunale che, sentita la Commissione Consiliare di Assistenza, valuterà l'ipotesi di intervento assistenziale e l'adozione o meno del provvedimento.

Ad esecutività dello stesso il responsabile del procedimento provvederà a comunicare agli interessati l'esito della domanda, sia favorevole che sfavorevole.

L'insieme degli elementi considerati per l'ammissione al servizio sono:

Situazione sociale : si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione.

Situazione sanitaria : è indispensabile intervenire verso utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni e conseguente cronicizzazione, garantendo una attività domiciliare atta a prevenire quanto possibile queste condizioni.

Situazione economica : Fatta salva l'esigenza di intervento verso soggetti che presentano situazioni di disagio sociale sanitario, fermo restando la caratteristica di generalità del servizio di assistenza domiciliare, verrà data priorità di intervento a coloro che godono di reddito inferiore o pari al minimo vitale o che sia compreso fra il limite del Minimo Vitale e la soglia di disagio e che non siano proprietari di beni immobili salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso, di beni mobili registrati che siano necessari ed adeguati per ragioni di lavoro.

Particolari situazioni di soggetti o nuclei che presentino la necessità di una tempestiva attivazione del servizio, seppure non in possesso di attestazione ISEE e della documentazione necessaria per la determinazione del Reddito Considerato ai fini della determinazione della tariffa di contribuzione, o dell'esenzione, potranno essere comunque presi in carico. Si procederà di norma alla regolarizzazione degli stessi entro i 15 giorni successivi.

Art. 21) DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La determinazione della partecipazione alla spesa da parte dei destinatari del S.A.D – ADI viene determinata con riferimento al reddito ISEE dei componenti del nucleo familiare individuati nell'art. 6 del presente Regolamento.

Per gli utenti del servizio viene individuata una tariffa oraria massima di contribuzione, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e l'individuazione del livello di reddito oltre il quale non si applicano agevolazioni tariffarie, secondo i criteri meglio specificati nella parte II Assistenza Economica. All'interno di detti criteri viene determinata la tariffa contributiva per ogni singolo utente, con il calcolo della seguente formula:

$$\text{REDDITO CONSIDERATO} = \frac{\text{ISEE (I.S.R.+I.S.P.)}}{\text{C.N.F.}} + \frac{\text{Redditi annui esenti IRPEF}}{\text{C.N.F.}}$$

Liv. max di reddito : quota massima contribuzione = Reddito utente : X (X è la tariffa da determinare)

Es. di calcolo:

- Livello reddito oltre il quale non si applica l'agevolazione	€ 19.831,94
- Tariffa oraria massima di contribuzione	€ 5,16
- Es di reddito di utente (ISEE + redditi esenti)	€ 11.258,76

Calcolo:

$$19.831,94 : 5,16 = 11.258,76 : X$$

$$X = 11.258,76 \times 5,16 : 19.831,94 = € 3,24 \text{ Pertanto quota oraria a carico dell'utente } € 3,24$$

Art. 22) MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL S.A.D

Non sono ammessi al godimento del S.A.D:

- Coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dall'ufficio servizi sociali;
- Coloro che abbiano disponibilità di parenti che possano provvedere in modo adeguato all'assistenza.

Art. 23) CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso.

Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Art. 24) CARATTERI GENERALI DEL S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari.
Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

Art. 25) CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Art. 26) PRESTAZIONI DEL S.A.D.

Le prestazioni del S.A.D. vengono concordate, nel Progetto d'aiuto alla persona, tra Assistente Sociale, Assistente Domiciliare, richiedente il servizio, familiari, Medico di base.

Le prestazioni rientrano nei seguenti ambiti:

a) socializzazione:

- interventi finalizzati ad eliminare l'emarginazione sociale e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative culturale;
- collaborazione con associazioni di volontariato per il supporto all'anziano
- coinvolgimento di parenti e vicini
- collaborazione con le strutture sanitarie dell'A.ULSS 17

b) cura della persona:

- alzata dal letto e aiuto nella vestizione, per utenti non autosufficienti;
- aiuto nel lavarsi e vestirsi per garantire l'igiene e la cura della persona, con esclusione di prestazioni ed interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo nel cambio della biancheria;
- sostegno per una corretta deambulazione e mobilitazione degli arti invalidi;
- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci;
- segnalazione al Medico di Base di qualsiasi anormalità nelle condizioni di salute dell'utente;

c) tipo domestico:

- pulizia degli ambienti domestici al fine di mantenere condizioni accettabili ed essenziali di igiene, con particolare attenzione al bagno alla cucina e alla camera da letto;
- sostegno nella preparazione dei pasti caldi a domicilio;
- attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio;

d) accompagnamento: presso i medici di base, i presidi sanitari, gli uffici scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per visite e/o pratiche urgenti e indispensabili;

e) funzione educativa:

- coinvolgimento dell'utente nel governo della casa;
- sollecitazione e controllo dell'igiene e pulizia personale;
- educazione alimentare e sanitaria
- aiuto nella gestione del denaro
- segretariato sociale e aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche

Art. 27) RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI

Il S.A.D. opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi nel territorio, con gruppi di volontariato e con la rete complessiva delle risorse / servizi di riferimento.

Art. 28) PRIVACY

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive norme integrative e modificative.

DIPOSIZIONI FINALI

Il presente atto revoca il "Regolamento comunale per la concessione di benefici, sussidi, esenzioni a privati ed enti assistenziali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 13.12.1990;

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 13-12-2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quarantin Geremia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to